

Titolare di farmacia, impresa familiare e obbligo contributivo dei coadiutori

Roberto Scaramella *Avvocato in Milano*



La Cassazione si pronuncia, con una sentenza molto attesa, sulla questione della ricorrenza dell'obbligo contributivo per i collaboratori familiari, non dipendenti e non iscritti ad alcun albo professionale, di titolari di farmacia gestita solitamente nelle forme di un'impresa familiare

Cass., sez. lav., 12 maggio 2010, n. 11466

Contributi previdenziali - Farmacie annoverate nella qualifica di impresa commerciale - Farmacista titolare esercente professione liberale - Obbligo assicurativo Ivs commercianti - Esclusione - Familiari coadiutori non farmacisti - Obbligo assicurativo - Estensione - Sussistenza - Obbligo del titolare di versamento a favore dei coadiutori salvo rivalsa - Sussistenza

È esente da dubbi l'ascrivibilità delle farmacie al novero delle imprese commerciali. Il fatto che il farmacista titolare di farmacia sia personalmente esentato dall'assicurazione per ragioni, per così dire, soggettive, inerenti la sua qualificazione professionale, non impedisce che la legge possa operare per i suoi coadiutori familiari, per i quali le medesime ragioni d'ordine soggettivo non hanno ragione di operare.

A breve distanza dall'ultima pronuncia delle Sezioni Unite in merito all'imposizione contributiva Ivs commercianti per i titolari di imprese commerciali (Sez. Unite, 12 febbraio 2010, n. 3240, in *Guida al Lavoro* n. 9/2010, pag. 50), la Corte torna a pronunciarsi sull'argomento.

La sentenza delle Sezioni Unite

Si rammenta che la Suprema Corte, sciogliendo definitivamente un problema interpretativo che aveva portato a diverse pronunce contrastanti, aveva nel mese di febbraio ultimo scorso emesso sentenza che definitivamente chiariva l'impossibilità di una doppia iscrizione previdenziale Ivs, per i titolari di impresa commerciale che svolgessero altre attività lavorative. In particolare la Corte chiariva che nel

caso in cui il titolare di impresa commerciale svolgesse più attività lavorative, soggette ad obbligo di versamento contributivo, fosse dallo stesso dovuto esclusivamente il versamento contributivo per l'attività da ritenersi come prevalente, risultando completamente esente da contribuzione la parte di reddito derivante da attività da considerarsi come residuali rispetto all'attività principale.

Le novità della sentenza n. 11466/2010

Successivamente alla citata sentenza, la Suprema Corte con la sentenza n. 11466/10, pubblicata il 12 maggio 2010, è nuovamente tornata sull'argomento prendendo in considerazione nello specifico l'attività svolta dalle farmacie e pur confermando i principi esposti nella sentenza delle Sezioni Unite, ha apportato interessanti novità interpretative in merito alla definizione di attività commerciale, professione liberale e obblighi di versamento per i coadiutori di impresa. In particolare, nella citata sentenza, la Suprema Corte ha anzitutto chiarito la qualificazione delle farmacie come imprese commerciali «*La prima questione riguarda l'ascrivibilità delle farmacie al novero delle imprese commerciali. La relativa risposta positiva può ritenersi esente da dubbi. Quella di Farmacista è una professione sanitaria ma la stessa presenta la particolarità che l'oggetto principale della relativa attività si risolve, nonostante le specificità che ne richiedono lo svolgimento da parte di un soggetto specializzato ed altamente qualificato, nella (cessione) vendita di un prodotto ad un cliente*». Tutto ciò naturalmente è più evidente da quando le farmacie prevalentemente forniscono al pubblico le specialità medicinali già preparate dall'industria farmaceutica, sia pure continuando il farmacista ad esercitare la sua perizia professionale in vari aspetti dell'attività. ... È evidente poi il carattere commerciale dell'attività di vendita di tutti quei prodotti di vario genere liberamente commerciabili, che in misura maggiore o minore sono in genere parimenti a disposizione dei clienti delle farmacie. Da un punto di vista normativo può ricordarsi che l'art. 113 del Tu 27 luglio 1934, n. 1265 delle leggi sanitarie prevede espressamente l'ipotesi della dichiarazione di fallimento del Farmacista». Alla luce delle predette considerazioni la Cassazione ritiene quindi rientrante l'attività nell'opera-

tività dell'assicurazione commercianti prevista dai commi 202 e 203 dell'art. 1, legge n. 662/1996, in caso di concreto concorso dei requisiti richiesti dall'art. 203 di organizzazione dell'attività con prevalente lavoro del titolare e dei componenti della famiglia, di partecipazione del titolare al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, e di possesso di licenze ed autorizzazioni previste dalla legge. La Corte passa poi all'analisi della posizione del titolare dell'impresa, ovvero del farmacista, il quale, pur essendo a questo punto titolare di impresa commerciale (secondo la definizione appena fornita) svolge però una professione liberale. Il collegio ricorda nella propria motivazione che il comma 202 della citata disposizione esclude l'applicazione dell'obbligo contributivo alla gestione commercianti per professionisti ed artisti, evidenziando però che nel definire i professionisti esclusi da detta contribuzione occorre attribuire alla qualificazione di professionista un criterio rigidamente restrittivo. Sono pertanto da ritenersi quali professionisti esclusi dall'obbligo contributivo solo gli appartenenti a professioni compiutamente disciplinate dal punto di vista pubblicistico, con l'istituzione di ordini e collegi. La *ratio* dell'esclusione di tali professionisti dall'assicurazione commercianti risiede nella specifica regolamentazione di tali professioni che sono dotate di propri sistemi assicurativi e previdenziali. I farmacisti titolari di farmacia, seguendo detto indirizzo (seppur l'attività della farmacia viene considerata dalla Corte come attività commerciale) dovrebbero ritenersi esclusi dall'applicazione della contribuzione per i commercianti, essendo la professione di farmacista regolamentata come professione liberale, con istituzione di apposita assicurazione in forza dell'art. 21 del Dlgs Cps 13 settembre 1946, n. 233. Secondo la Corte, però, detta esclusione non si può estendere ai coadiutori familiari non farmacisti

che svolgano la propria attività con carattere di abitudine e prevalenza all'interno dell'esercizio. In particolare la Cassazione evidenzia come «*Il fatto che il farmacista titolare di farmacia sia personalmente esentato dall'assicurazione per ragioni, per così dire, soggettive, inerenti la sua qualificazione professionale, non impedisce che la legge possa operare per i suoi coadiutori familiari, per i quali le medesime ragioni d'ordine soggettivo non hanno ragione di operare. Quanto all'esecuzione di una forma di registrazione del titolare dell'impresa presso l'Inps ai fini dell'attuazione dell'assicurazione nei confronti dei coadiutori familiari, e alla circostanza che lo stesso sia tenuto al versamento dei contributi in favore dei medesimi coadiutori, salvo rivalsa, si tratta nient'altro*

Per il coadiutore obbligo contributivo solo per l'attività prevalente

che dell'applicazione del sistema di legge nella misura concretamente rilevante e la stessa particolarità non dà luogo ad alcuna distorsione. Del resto che il ruolo svolto dal lavoratore autonomo titolare di una piccola impresa rispetto alla assicurazione dei familiari coadiutori sia

per taluni aspetti assimilabile a quello di un datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati emerge dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale riguardo al problema della responsabilità delle omissioni contributive (cfr. Corte Cost. n. 18/1995; Cass. nn. 12149/2003; 16147/2004). Ciò che non viene preso in considerazione dalla Suprema Corte, nella sentenza qui illustrata, è il caso in cui il coadiutore familiare svolga contestualmente altra attività lavorativa (subordinata o autonoma).

Conclusioni

A parere di chi scrive, in tal caso e in ossequio alla pronuncia delle Sezioni Unite 12 febbraio 2010, n. 3240, per il coadiutore vi sarà obbligo di versamento contributivo esclusivamente per l'attività da ritenersi come prevalente, rimanendo esente da contribuzione l'attività non principale.



Da oggi è anche su facebook

- ▶ AGGIORNAMENTI
- ▶ ESPERTI IN VIDEO
- ▶ NOVITÀ EDITORIALI
- ▶ EVENTI
- ▶ FORUM